



Avv. Barbara Calza  
Studio De Berti Jacchia



# LA DIRETTIVA BREAKFAST

**L**a nuova Direttiva “Breakfast”, adottata lo scorso aprile dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea va a modificare quattro delle sette precedenti direttive, le cosiddette “direttive sulla colazione”, tutte volte a stabilire regole comuni sulla composizione, la denominazione commerciale, l’etichettatura e la presentazione di alcuni prodotti alimentari, al fine di proteggere gli interessi dei consumatori e garantire la libera circolazione di tali prodotti nell’intero mercato. Obiettivo della Direttiva è quello di

---

L’**OBIETTIVO** DELLA **DIRETTIVA** È QUELLO DI FORNIRE AL **CONSUMATORE FINALE** UNA MAGGIORE **TRASPARENZA** IN MERITO ALL’**ORIGINE** DEI **PRODOTTI ALIMENTARI**

---

fornire al consumatore finale una maggiore **trasparenza** in merito all’origine dei **prodotti alimentari**

comuni per colazione e aiutarlo, quindi, attraverso l’etichetta, ad una scelta più consapevole del prodotto, con l’ulteriore fine di contrastare le frodi alimentari che, in particolare in campo del miele, sono sempre più frequenti.

Ed è la essa relazione di accompagnamento alla proposta di Direttiva che evidenzia la necessità di revisione a ragione dei profondi cambiamenti intervenuti negli ultimi dieci anni nel mercato dei prodotti alimentari causati sia dall’innovazione ma anche dal mutare delle **preoccupazioni della società** e della domanda dei consumatori.

Si tratta di una revisione che si colloca nell'ambito della strategia della Commissione **“Dal produttore al consumatore”** - per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente - così come nell'ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Da anni, infatti, la Commissione si impegna nell'individuare modalità volte ad **agevolare il passaggio a modelli di alimentazione più sani**, incoraggiando la riformulazione dei prodotti, in particolare di quelli particolarmente ricchi di grassi, zuccheri e sale. Sempre la stessa relazione precisa poi che, nell'ottica di consentire una **scelta alimentare informata** e sostenibile per il consumatore, la Commissione si è inoltre detta intenzionata a valutare la possibilità di proporre l'estensione dell'indicazione obbligatoria dell'origine o della provenienza a determinati prodotti.

Ed è quindi proprio in quest'ottica, come detto, che si colloca la Direttiva Breakfast.

Le quattro direttive oggetto di modifica da parte della Direttiva Breakfast riguardano, rispettivamente, il **miele** (Direttiva 2001/110/CE), i **succhi di frutta** (Direttiva 2001/112/CEE), le confetture e marmellate (Direttiva 2001/113/CE) e taluni tipi di latte (Direttiva 2001/114/CE). Per quanto attiene il miele, è innanzitutto da segnalare che gran parte del miele importato da paesi

---

LA **COMMISSIONE**  
SI IMPEGNA  
NELL'**INDIVIDUARE**  
**MODALITÀ** VOLTE  
AD **AGEVOLARE** IL  
PASSAGGIO A **MODELLI**  
DI **ALIMENTAZIONE**  
PIÙ **SANI**

---

al di fuori della UE è sospettato di essere adulterato con lo zucchero (fonte della stessa Commissione). La Direttiva Breakfast, proprio al fine di contrastare queste frodi ed anche di meglio informare i consumatori, ha quindi reso obbligatoria la chiara indicazione, vicino al nome del prodotto, dei Paesi da cui

il miele proviene (e quindi non solo l'indicazione se di provenienza UE o meno). Con riguardo alle miscele, l'etichetta dovrà inoltre precisare la percentuale di ciascun paese rappresentato: dovrà quindi essere indicata la percentuale di miele proveniente almeno dai primi quattro paesi di origine. Qualora, peraltro, questo non dovesse rappresentare più della metà del miele totale, le percentuali dovranno essere indicate per tutti i paesi.

Con riferimento ai succhi di frutta, al fine di migliorare l'informativa ai consumatori (spesso non consapevoli della differenza tra succhi - che non possono contenere zuccheri aggiunti - e nettari di frutta), con la Direttiva viene garantita la possibilità di utilizzare espressioni che indicano l'assenza di zuccheri aggiunti, come ad esempio



l'espressione "solo zuccheri naturalmente presenti".

Inoltre, nel caso di mix di succhi di frutta e succo di frutta ottenuto da concentrato e in caso di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente a partire da uno o più concentrati, l'etichettatura comporterà la dicitura "da concentrato/i" o "parzialmente da concentrato/i", a seconda dei casi.

Sempre per i succhi di frutta, in considerazione della sempre più forte richiesta di prodotti a basso contenuto di zuccheri, è prevista

l'introduzione di tre categorie: "succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri", "succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri" e "succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri".

Per quanto riguarda le **marmellate** e le **confetture**, si è intervenuto sulla nomenclatura e sulla disciplina di "confetture" e "marmellate". Se per marmellata si intendevano prima solo prodotti ottenuti da agrumi o miscele di agrumi, oggi il termine comprende anche le confetture di frutta mista. Ma gli Stati

---



---

**NON SI È INVECE  
CONCRETIZZATA  
LA RICHIESTA  
DI UN SISTEMA  
OBBLIGATORIO DI  
ETICHETTATURA DI  
ORIGINE**

---



---

membri saranno liberi di attuare o meno questa misura. L'obbligo persiste invece sulla quantità minima di purea o polpa di frutta che, per le confetture normali, dovrà passare da 350 grammi per chilo a 450 e, per le confetture "extra", da 450 a 500 grammi.

Non si è purtroppo invece concretizzata la richiesta di un sistema obbligatorio di etichettatura di origine (luogo di coltivazione della frutta) e ciò sia per i succhi che per le confetture.

Infine, con riferimento al **latte**, nel caso di latte disidratato, sarà consentito l'uso di trattamenti per la produzione di prodotti a base di latte disidratato senza lattosio.

In ultimo, sebbene formalmente la Direttiva Breakfast sia stata adottata lo scorso aprile, gli Stati membri dovranno recepire le nuove disposizioni entro il 14 dicembre 2025 ed applicarle dal 14 giugno 2026. Ad ogni modo, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 14 giugno 2026, in conformità alle precedenti direttive di riferimento, potranno comunque continuare a essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

